

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CONCERNENTE INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito anche "Co.Re.Com Lazio" o "CORECOM"), istituito con L.R. 3 agosto 2001 n.19 (di seguito anche la "Legge") rappresentato dal dr. Antonio Calicchia, Direttore del Servizio "Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi" di cui all'art. 16 della citata Legge e domiciliato per la carica in Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma

E

L'avv. Marco Rossini nato a Cassino (FR) il 08 agosto 1977 e residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ di seguito anche il "Collaboratore"

### PREMESSO

- a) che la Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2001 prevede, all'art. 16 comma 5, che il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, della consulenza di soggetti o di organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività approvato dal Consiglio Regionale;
- b) che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) ha delegato al Co.Re.Com Lazio lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con Delibera 173/07/CONS, con le modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS, dalla Delibera 479/09/CONS e dalla Delibera 597/11/CONS;
- c) che al fine di svolgere le funzioni e le attività di cui al punto (b) precedente e' necessario svolgere, limitatamente ad un periodo equivalente alla durata dell'accordo tra Co.Re.Com Lazio ed AGCOM, una attività di supporto alla struttura organizzativa del Co.Re.Com che richiede conoscenze e capacità attualmente non disponibili all'interno dell'Amministrazione ed all'interno della medesima struttura organizzativa del Co.Re.Com Lazio;
- d) che il Co.Re.Com Lazio intende garantire e migliorare l'efficacia, la efficienza, la qualità dell'esercizio delle prestazioni cui al precedente punto (b) anche al fine di migliorare i rapporti con gli stakeholders ed i servizi istituzionalmente forniti;
- e) che con Legge regionale del 30 dicembre 2013 n. 14, sono state previste le risorse per il funzionamento del Corecom Lazio anno 2014;
- f) che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio con la deliberazione del 30 Ottobre 2013 n. 73, ha conferito al Segretario Generale, dr. Antonio Calicchia, l'incarico di svolgere le funzioni ad interim di direttore del "Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi";



- g) che con determinazione n. 451 del 27/06/2014 è stata avviata da parte del Co.Re.Com. Lazio la procedura di Avviso pubblico per la costituzione di una lista di accreditamento di esperti esterni con cui concludere eventuali contratti di collaborazione per il supporto alla struttura organizzativa nello svolgimento delle procedure di conciliazione;
- h) che per il tempo strettamente necessario allo svolgimento, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, della procedura di selezione ad evidenza pubblica e al solo fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio di cui al punto (b), occorre avvalersi di conoscenze e capacità in capo ad avvocati regolarmente iscritti all'albo, attualmente non disponibili all'interno dell'Amministrazione;
- i) che in data 02 Luglio 2013 è stato sottoscritto tra il Co.Re.Com Lazio e l'avv. Marco Rossini un contratto di collaborazione registro n. 7 finalizzato alla attribuzione di un incarico di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'attività di supporto all'esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM di cui al precedente punto (b) e che lo stesso è scaduto in data 01 Febbraio 2014;
- j) che con contratto reg. n° 1 del 28 Gennaio 2014 a firma del Responsabile della Struttura Dott. Antonio Calicchia, è stato prorogato all'avv. Marco Rossini fino al 30 Giugno 2014 l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'attività di supporto in materia di conciliazione e definizione delle controversie;
- k) che l'avv. Marco Rossini ha dimostrato durante il periodo di collaborazione di essere in possesso delle capacità ed attitudini necessarie a supportare e svolgere le attività di cui al punto (b) precedente, anche attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali del Co.Re.Com Lazio, come dimostra il CV, sottoscritto e prodotto al Co.Re.Com sotto la responsabilità del medesimo avvocato Marco Rossini;
- l) che l'attività svolta dall'avv. Marco Rossini durante il periodo di collaborazione è stata soddisfacentemente e positivamente valutata;
- m) che nelle more dell'iscrizione dei professionisti esterni al Co.Re.Com Lazio nella lista di accreditamento e del successivo eventuale incarico, l'avv. Marco Rossini ha espressamente manifestato la propria disponibilità ad accettare la proposta di prorogare per i mesi di Luglio 2014 e Settembre 2014 il contratto di collaborazione di cui al punto (i) e di proseguire la collaborazione secondo i termini ed i contenuti di seguito previsti;



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossini".

## TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art 1

*(Premessa)*

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo, con il quale le parti intendono stipulare, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione di cui al punto (g) della premessa, una proroga del contratto di collaborazione per i mesi di Luglio 2014 e Settembre 2014.

### Art.2

*(Proroga)*

1. Il Co.Re.Com Lazio proroga all'avvocato Marco Rossini l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze esplicitate in premessa, ovvero per l'attività finalizzata al supporto del Co.Re.Com Lazio nelle attività di cui al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni, approvato con Delibera 173/07/CONS, con le modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS, dalla Delibera 479/09/CONS e dalla Delibera 597/11/CONS.

2. Il presente accordo di proroga deve intendersi regolamentato dalla normativa di riferimento per il Co.Re.Com Lazio vigente all'atto della stipula ed in osservanza delle eventuali modifiche ed integrazioni che interverranno nel periodo di sua validità.

### Art. 3

*(Durata )*

1. La proroga dell'incarico, conferito ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 19/2001 e dell'articolo 304 del Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale, all'avvocato Marco Rossini decorre dalla data del 01 Luglio 2014 fino al 31 Luglio 2014 e dal 01 Settembre 2014 con scadenza 30 Settembre 2014.

### Art. 4

*(Oggetto dell'incarico)*

1. La collaborazione di cui al presente accordo è finalizzata al supporto giuridico al Co.Re.Com Lazio nelle attività di cui al Regolamento AGCOM in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con Delibera 173/07/CONS, con le modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS, dalla Delibera 479/09/CONS e dalla Delibera 597/11/CONS.

2. L'avv. Marco Rossini si impegna, nel rispetto della vigente normativa di riferimento, a svolgere un'attività di consulenza finalizzata a supportare il Co.Re.Com Lazio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali; più precisamente nell'ambito dell'incarico di cui al presente accordo l'avv. Marco Rossini curerà le attività affidategli e finalizzate allo svolgimento/miglioramento di quanto indicativamente e non esaustivamente riportato ai punti seguenti:

a) supporto giuridico al Corecom nelle attività di cui al Regolamento AGCOM in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, con le modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera



502/08/CONS, dalla Delibera 479/09/CONS e dalla Delibera 597/11/CONS, con specifico riferimento all'attività di definizione delle controversie;

- b) analisi della normativa di riferimento e delle sue applicazioni procedurali;
- c) analisi delle procedure di risoluzione delle controversie e degli aggiornamenti normativi e regolamentari;
- d) istruttoria delle istanze, verifica dei requisiti di ammissibilità e predisposizione degli atti finalizzati all'avvio del procedimento;
- e) istruttoria delle controversie;
- f) analisi e verifica delle memorie e della documentazione depositata dalle parti;
- g) predisposizione degli atti di inammissibilità o improcedibilità;
- h) predisposizione dell'atto di convocazione delle parti per le udienze di discussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 4;
- i) svolgimento dell'udienza alla presenza delle parti e redazione del processo verbale della stessa;
- j) gestione operativa dei procedimenti;
- k) supporto legale alla predisposizione degli atti decisori di competenza, nonché delle relazioni di accompagnamento della controversia all'Organo collegiale;
- l) supporto giuridico ed assistenza agli utenti e agli enti gestori.

#### **Art. 5**

*(Modalità di svolgimento dell'incarico)*

1. L'avv. Marco Rossini si impegna a:

a) svolgere l'attività di cui al presente accordo in conformità con gli indirizzi forniti dal Co.Re.Com e dovrà operare in raccordo costante con la struttura organizzativa del Co.Re.Com stesso, con particolare riferimento al direttore della struttura organizzativa nel suo ruolo di referente operativo dell'attività di progetto di cui al presente contratto.

b) svolgere la propria attività in armonia e coordinamento con la organizzazione ed il personale del Co.Re.Com Lazio ivi inclusi eventuali altri collaboratori dello stesso Co.Re.Com Lazio, ai fini della migliore realizzazione degli obiettivi comuni dell'attività di cui al punto "b" in Premessa.

c) assicurare, secondo le disponibilità di tempo e di orario che il CoRe.Com Lazio avrà cura di definire e comunicare all'avv. Marco Rossini la propria presenza ovunque la stessa sia necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

2. Stante la natura autonoma del presente contratto, il Collaboratore svolge la propria attività in piena autonomia intellettuale, organizzativa e di esecuzione della prestazione e non è assoggettato ad alcun vincolo di subordinazione e/o di orario.

3. In considerazione della natura dell'incarico l'avv. Marco Rossini, previo accordo con il Co.Re.Com Lazio, all'occorrenza, può avvalersi di strutture, mezzi e servizi di cui dispone il Co.Re.Com Lazio.

4. L'avv. Marco Rossini si impegna a svolgere le prestazioni personalmente, rinunciando al diritto di avvalersi di eventuali sostituti o ausiliari.



5. L'avv. Marco Rossini si impegna al corretto svolgimento e al complessivo buon andamento delle attività affidategli, agevolando e supportando il Co.Re.Com Lazio nella programmazione, pianificazione e il monitoraggio del raggiungimento dei risultati ad esse riferibili.

6. Qualsiasi diritto connesso allo sfruttamento ed alla utilizzazione economica in ogni forma e modo delle opere, dei testi e degli elaborati prodotti dall'avv. Marco Rossini e connessi direttamente o indirettamente alla attività riferibile al presente accordo, sarà di esclusiva proprietà del Co.Re.Com Lazio.

#### **Art. 6**

*(Corrispettivo, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi)*

1. L'entità del compenso è stabilito in euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) onnicomprensivi.
2. Il compenso di cui al punto precedente deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali ed inclusivo anche di IVA e CPA e verrà erogato, secondo modalità di accredito da specificarsi a cura dell'avv. Marco Rossini, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali, in n. 1 rateo posticipato, dopo la valutazione del Co.Re.Com dell'attività svolta.
3. Per la corresponsione del compenso di cui al comma 2, il Co.Re.Com Lazio dovrà attestare il puntuale espletamento dell'incarico da parte dell'avvocato Marco Rossini.
4. L'avv. Marco Rossini assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella legge n. 136/2010, presentando formale dichiarazione delle indicazioni del rapporto di conto corrente dedicato (bancario o postale), ai sensi dell'art. 3 della citata legge, sul quale il Co.Re.Com Lazio accrediterà il corrispettivo previsto dal presente accordo.
5. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo lo strumento del bonifico (bancario o postale) ivi previsto, il contratto deve intendersi automaticamente risolto secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della legge 136/2010.

#### **Articolo 7**


*(Trattamento dei dati personali)*

1. L'avv. Marco Rossini acconsente all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Co.Re.Com Lazio al solo fine dell'espletamento delle obbligazioni reciproche.

#### **Art. 8**

*(Recesso)*

1. Il rapporto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2 e 3 cessa alla data del 30 Settembre 2014.
2. In qualsiasi momento è consentito alle parti di recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno trenta giorni. La disdetta sarà efficace dal ricevimento della suddetta comunicazione. In caso di risoluzione del contratto al Consulente sarà corrisposto il corrispettivo pro-quota relativo al periodo di validità del presente accordo.
3. In caso di risoluzione del contratto all'avv. Marco Rossini sarà corrisposto, in relazione all'attività effettivamente svolta e fermi restando termini e modalità previsti all'art. 6, il corrispettivo pro quota relativo al periodo di validità del presente accordo.



**Art. 9**

*(Obbligo di fedeltà e riservatezza)*

1. Il presente accordo non comporta vincoli di esclusività ma l'avv. Marco Rossini si impegna ad eseguire le prestazioni a suo carico secondo i principi di buona fede e correttezza deontologica e professionale, nonché a mantenere riservate tutte le notizie ed informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico.

2. E' fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle del Co.Re.Com Lazio e di assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.

**Articolo 10**

*(Foro Competente)*

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il foro di Roma.

**Articolo 11**

*(Disposizioni di Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si rinvia alle disposizioni del Regolamento e, in via residuale, alle disposizioni contenute del Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

2. Per tutto quanto qui non espressamente stabilito, le parti si riportano alla disciplina, alle norme e alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro autonomo.

**Art. 12**

*(Registrazione)*

1. Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n. 642/72, tabella art.25) e da registrazione ai sensi della parte II, articolo 10 della tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986. Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collaboratore  
Avv. Marco Rossini



Il Dirigente  
Dr. Antonio Caracchia

